

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DI 1120 m² DELLA P.F. 321 IN

CC SOPRAMONTE, DI PROPRIETA' DELL'ASUC DI SOPRAMONTE

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n XX di

data 2025 tra:

– l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, con sede a Trento in via del Maso

Smalz n. 3, codice fiscale n. 80016510226 partita I.V.A. n. 00835990227,

rappresentata dal direttore dott. **Maurizio Fraizingher**, nato a [REDACTED]

[REDACTED], domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda

forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di

Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte e

– il Sign. _____, nato a _____ (TN), codice fiscale

_____ , residente a _____ (TN) in via

n. _____ di seguito denominato concessionario,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'Azienda forestale Trento – Sopramonte, come sopra rappresentata,

concede in uso al Sign. _____, che accetta, la porzione più a sud

della particella fondiaria 321 in CC Sopramonte, di circa 1120 m² e di

proprietà dell'Asuc di Sopramonte, come evidenziato nell'allegato estratto di

mappa catastale in scala 1:1500 e nell'aerofotogrammetria in scala 1:1500,

documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Il terreno viene consegnato al concessionario, che lo accetta, nello stato di

fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con

tutte le servitù attive e passive inerenti.

L'Azienda forestale non è tenuta ad alcun risarcimento qualora il terreno e le relative pertinenze presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerata, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile.

Articolo 2

L'uso del terreno viene concesso dal 01/01/2026 al 31/12/2031 (6 anni).

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

E' fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per ragioni di interesse pubblico.

Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso, l'immobile dovrà essere restituito all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle quali è stato consegnato, salvo gli eventuali interventi di miglioria che l'Azienda forestale abbia eventualmente preventivamente acconsentito in forma scritta.

Il concessionario si assume la custodia dell'immobile oggetto del presente atto ed esonera l'Azienda forestale da qualsiasi responsabilità derivante da attività svolte nell'edificio e conseguenti alla custodia dello stesso, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente l'Azienda forestale.

Articolo 3

E' fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, il bene concesso in uso.

Articolo 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in complessivi Euro (/00), che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

Euro entro il 31 marzo di ciascun anno di validità del presente atto (2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031).

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di gennaio di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.

Articolo 5

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Azienda forestale. Gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa dell'immobile oggetto della presente convenzione sono a carico del concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Azienda forestale e supervisione dell'ufficio tecnico competente.

L'Azienda forestale potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni,

derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Il concessionario assume l'onere di mantenere il bosco secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Azienda tramite il personale di custodia forestale.

Articolo 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche del terreno concesso in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale.

Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la concimazione chimica delle aree a orto oggetto del presente contratto, mentre è invece consentito l'uso di fertilizzanti organici, in quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della coltura.

In ogni caso, a fine gestione, l'Azienda forestale avrà il diritto di pretendere il ripristino a spese del concessionario o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.

Articolo 7

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Articolo 8

Il concessionario esonera l'Azienda forestale dalla responsabilità civile derivante da eventuali danni che dall'uso dell'immobile possono derivare a persone o cose.

Articolo 9

Il mancato tempestivo e puntuale adempimento da parte del concessionario alle disposizioni previste dal presente atto comporterà la revoca della presente concessione con l'obbligo da parte del concessionario di immediata consegna dell'edificio all'Azienda forestale.

L'Azienda forestale si riserva di verificare lo stato del bene concesso in uso almeno una volta all'anno. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Articolo 10

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Articolo 11

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Articolo 12

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.

Trento, lì

Letto, accettato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE

dott. Maurizio Fraizingher

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE

dott. Maurizio Fraizingher